



## **Unione di Comuni Verona Est**

Piazzale Trento, 2 - 37030 Colognola ai Colli (VR)

**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA**

# **CAPITOLATO SPECIALE**

**CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI  
RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE  
TRIBUTARIE, EXTRATRIBUTARIE E  
PATRIMONIALI E DEL SERVIZIO DI GESTIONE  
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE  
ORDINARIA E COATTIVA DELLA  
TOSAP/COSAP, DELL'ICP/CIMP E DEI DIRITTI  
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

## INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI COMUNI.....	4
Articolo 1.    OGGETTO DELLA CONCESSIONE.....	4
Articolo 2.    PROCEDURA DI GARA.....	4
Articolo 3.    IMPORTI A BASE DI GARA E VALORE COMPLESSIVO DEL CONTRATTO.....	4
Articolo 4.    DURATA DELLA CONCESSIONE.....	6
Articolo 5.    SOGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI AMMISSIONE.....	6
Articolo 6.    CAUZIONE.....	6
TITOLO II – RISCOSSIONE COATTIVA.....	8
Articolo 7.    OGGETTO DELLA RISCOSSIONE E IMPORTI.....	8
Articolo 8.    VERSAMENTO DELLE RISCOSSIONI COATTIVE.....	9
Articolo 9.    RENDICONTAZIONE E CONTABILIZZAZIONE.....	9
Articolo 10.   OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO.....	10
TITOLO III – ICP/CIMP, DPA, COSAP/TOSAP, TARI GIORNALIERA.....	13
Articolo 11.   OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI A ICP/CIMP, DPA, COSAP/TOSAP, TARI GIORNALIERA.....	13
Articolo 12.   SISTEMA DI RISCOSSIONE.....	14
Articolo 13.   RISCOSSIONI, VERSAMENTI E RENDICONTI DELLA GESTIONE.....	14
Articolo 14.   IMPIANTI AFFISSIONISTICI.....	14
Articolo 15.   ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E CONSERVAZIONE ATTI.....	15
Articolo 16.   GESTIONE DEL SERVIZIO.....	15
Articolo 17.   SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI.....	16
Articolo 18.   SERVIZIO DI RECAPITO.....	16
Articolo 19.   LIQUIDAZIONI, RETTIFICHE ED ACCERTAMENTI D'UFFICIO DEI TRIBUTI CONTRASTO ALL'ABUSIVISMO.....	17
Articolo 20.   RICORSI.....	17
Articolo 21.   ESENZIONI - RIDUZIONI.....	18
TITOLO IV – NORME FINALI.....	19
Articolo 22.   VERIFICA DEI REQUISITI.....	19
Articolo 23.   GESTIONE, RESPONSABILITÀ E CARATTERE DEL SERVIZIO.....	19
Articolo 24.   AGGIUDICAZIONE E CONTRATTI.....	19
Articolo 25.   SUBAPPALTO.....	20
Articolo 26.   CAUSE DI RISOLUZIONE.....	20
Articolo 27.   RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO.....	21
Articolo 28.   PERSONALE.....	21
Articolo 29.   PENALITÀ E INADEMPIMENTI.....	22
Articolo 30.   FALLIMENTO.....	22
Articolo 31.   TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	23
Articolo 32.   PRESTAZIONI AGGIUNTIVE.....	23
Articolo 33.   DIRETTIVE COMUNALI.....	23
Articolo 34.   OBBLIGHI DEL CONCEDENTE.....	23
Articolo 35.   TUTELA DELLA PRIVACY.....	24

Articolo 36.	ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI .....	24
Articolo 37.	ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA CONTRATTUALE.....	24
Articolo 38.	NORME IN MATERIA DI SICUREZZA.....	24
Articolo 39.	VIGILANZA E CONTROLLI.....	25
Articolo 40.	DOMICILIO DELLA DITTA CONCESSIONARIA .....	25
Articolo 41.	CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE .....	25
Articolo 42.	DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO .....	25
Articolo 43.	DISPOSIZIONE DI RINVIO .....	25

## TITOLO I – DISPOSIZIONI COMUNI

### Articolo 1. OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il capitolato speciale d'appalto regola:

- a) i rapporti contrattuali della concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie, extratributarie e patrimoniali nei Comuni di Belfiore, Caldiero, Colognola ai Colli, Illasi, Mezzane di Sotto e dell'Unione di Comuni Verona Est, aderenti alla Centrale Unica di Committenza.
- b) i rapporti contrattuali della concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione volontaria e coattiva dell'Imposta o Canone Comunale sulla Pubblicità (I.C.P./C.I.M.P.), del Diritto sulle Pubbliche Affissioni (D.P.A.), inclusa la materiale affissione dei manifesti, del Canone o Tassa per l'Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (C.O.S.A.P./T.O.S.A.P.) e della Tassa sui Rifiuti per occupazioni temporanee (TARI giornaliera) nei Comuni di Belfiore, Caldiero, Colognola ai Colli, Illasi, Mezzane di Sotto.

Nel presente capitolato speciale, la dicitura "Comune" si riferisce a tutti i Comuni aderenti alla presente concessione e all'Unione di Comuni Verona Est. Ai medesimi soggetti ci si riferisce anche con le parole Ente/i o Amministrazione/i, secondo il contesto letterale delle varie disposizioni.

La società concessionaria verrà di seguito denominata anche "aggiudicataria" o "affidataria".

Il Comune trasferisce al concessionario dei servizi le potestà pubbliche relative alla gestione dei servizi stessi, alle condizioni e secondo le modalità previste dalle vigenti norme e dal presente capitolato.

### Articolo 2. PROCEDURA DI GARA

L'aggiudicazione avverrà mediante procedura aperta di cui all'art. 60 del decreto legislativo n. 50/2016 e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. n. 50/2016 medesimo. I criteri per la valutazione delle offerte e la ponderazione relativa a ciascuno di essi saranno indicati nella documentazione di gara, predisposta dalla centrale unica di committenza.

### Articolo 3. IMPORTI A BASE DI GARA E VALORE COMPLESSIVO DEL CONTRATTO

Il corrispettivo del servizio è determinato dall'aggio contrattuale che spetterà al concessionario nella misura risultante dalla gara.

La percentuale posta a base di gara da calcolare quale corrispettivo di aggio dovuto è pari al 15% delle effettive riscossioni per la concessione del servizio di cui all'art. 1 lett. a) e pari al 20% delle effettive riscossioni per la concessione del servizio di cui all'art. 1 lett. b) del presente capitolato.

Sulla base dei dati storici delle somme iscritte a ruolo da parte del Comune nonché delle stime previste per il quinquennio il valore del contratto è pari a **€ 567.750,00**, cui si aggiunge ai sensi dell'art. 35 del Codice, il valore della eventuale proroga di cui al successivo art. 4, pari ad €56.775,00, per un importo complessivo di **€624.525,00**. L'importo contrattuale è così determinato:

1. per l'Unione di Comuni Verona Est l'importo complessivo della concessione risulta pari a circa Euro 22.500,00 (pari al 15% di Euro 150.000,00 – stima somme da riscuotere coattivamente quinquennio 2018-2022); l'importo dell'eventuale proroga tecnica è pari ad €2.250,00;
2. per il Comune di Belfiore l'importo complessivo della concessione risulta pari a circa Euro 97.300,00 (pari al 15% di Euro 350.000,00 – stima somme da riscuotere coattivamente quinquennio 2018-2022 + 20% di € 224.000,00 - stima entrate TOSAP + Affissioni +

- Pubblicità quinquennio 2018-2022); l'importo dell'eventuale proroga tecnica è pari ad €9.730,00;
3. per il Comune di Caldiero l'importo complessivo della concessione risulta pari a circa Euro 133.900,00 (pari al 15% di Euro 462.000 – stima somme da riscuotere coattivamente quinquennio 2018-2022 + 20% di € 323.000,00 - stima entrate TOSAP + Affissioni + CIMP quinquennio 2018-2022); l'importo dell'eventuale proroga tecnica è pari ad €13.390,00;
  4. per il Comune di Colognola ai Colli l'importo complessivo della concessione risulta pari a circa Euro 155.600,00 (pari al 15% di Euro 500.000,00 – stima somme da riscuotere coattivamente quinquennio 2018-2022 + 20% di € 403.000,00 - stima entrate TOSAP + Affissioni + Pubblicità quinquennio 2018-2022); l'importo dell'eventuale proroga tecnica è pari ad €15.560,00;
  5. per il Comune di Illasi l'importo complessivo della concessione risulta pari a circa Euro 99.800,00 (pari al 15% di Euro 420.000,00 – stima somme da riscuotere coattivamente quinquennio 2018-2022 + 20% di € 184.000,00- stima entrate COSAP + Affissioni + Pubblicità quinquennio 2018-2022); l'importo dell'eventuale proroga tecnica è pari ad €9.980,00;
  6. per il Comune di Mezzane di Sotto l'importo complessivo della concessione risulta pari a circa Euro 18.650,00 (pari al 15% di Euro 75.000,00 – stima somme da riscuotere coattivamente quinquennio 2018-2022 + 20% di € 37.000,00 - stima entrate COSAP + Affissioni + Pubblicità quinquennio 2018-2022); l'importo dell'eventuale proroga tecnica è pari ad €1.865,00;
  7. per le attività di sollecito di cui al successivo art. 7 comma 2 del capitolato di gara, l'importo complessivo risulta pari a circa Euro 40.000,00 (escluse le spese postali) stimato complessivamente per tutti gli enti di cui all'art. 1 del presente capitolato; l'importo dell'eventuale proroga tecnica è pari ad €4.000,00;

Riepilogo:

Importo a base di gara del contratto per la durata della concessione: Euro 567.750,00;  
Importo del periodo di eventuale proroga – art. 4 comma 2: Euro 56.775,00;  
VALORE COMPLESSIVO DEL CONTRATTO: Euro 624.525,00;

Per la concessione del servizio di cui all'art. 1 lett. b) del presente capitolato il concessionario si impegna a corrispondere al Comune **un minimo annuo garantito** nella misura risultante dall'offerta presentata in sede di gara. L'importo minimo garantito posto a base di gara è determinato come di seguito:

1. per il Comune di Belfiore
  - a. TOSAP Euro 8.000,00 annui;
  - b. ICP/Affissioni Euro 23.500,00 annui;
2. per il Comune di Caldiero
  - a. TOSAP Euro 21.000,00 annui;
  - b. CIMP/Affissioni Euro 25.000,00 annui;
3. per il Comune di Colognola ai Colli
  - a. TOSAP Euro 14.000,00 annui;
  - b. ICP/Affissioni 42.500,00
4. per il Comune di Illasi
  - a. COSAP Euro 18.500 annui;
  - b. ICP/Affissioni Euro 7.500,00 annui;
5. per il Comune di Mezzane di Sotto
  - a. COSAP Euro 2.300,00 annui;
  - b. ICP/Affissioni Euro 2.800,00 annui;

Aggi, spese ed ogni altro eventuale onere eventualmente posti a carico dei debitori nell'ambito dei servizi in concessione rientranti nel presente capitolato non potranno in ogni caso eccedere gli importi determinati in base all'art. 17 del decreto legislativo n. 112/1999 o altra norma

sopravveniente ovvero speciale in ragione della natura e della tipologia di entrata di volta in volta riscossa.

#### **Articolo 4. DURATA DELLA CONCESSIONE**

La concessione avrà come data di decorrenza indicativa il 01/01/2018 e data di scadenza indicativa il 31/12/2022. La durata non potrà in ogni caso eccedere i cinque anni.

Se allo scadere del termine naturale della presente concessione l'Amministrazione comunale non avrà ancora provveduto all'aggiudicazione del servizio per il periodo successivo, la ditta aggiudicataria si impegna ad accettare l'eventuale proroga per un periodo non superiore a 6 mesi, agli stessi patti e condizioni del contratto originario, senza esclusione alcuna.

#### **Articolo 5. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI AMMISSIONE.**

Possono partecipare alla procedura di gara tutti i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs n.50/2016 e gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di seguito specificati e che non incorrano nei motivi di esclusione statuiti dall'art. 80 del medesimo decreto legislativo, al quale articolo si fa formale ed integrale rinvio.

##### Requisiti di ammissione:

Gli operatori economici, devono, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, essere iscritti all'Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 53, comma 1, D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 e ss.mm.ii., e dotati, alla data suddetta, del requisito del possesso del capitale minimo interamente versato previsto dall'art. 3-bis, comma 1, lettera b), D.L. n. 40 del 25/03/2010 convertito con la Legge n. 73 del 22/05/2010 e ss.mm.ii.

Gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le attività di cui al presente capitolato, devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore.

#### **Articolo 6. CAUZIONE**

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia fideiussoria denominata "garanzia provvisoria", così come definita all'art. 93 del D.lgs. 50/2016, pari al 2% dell'importo a base d'asta, a garanzia della mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario, riconducibile a una condotta connotata da dolo o colpa grave.

L'art. 93, comma 7, del citato D.Lgs. 50/2016 prevede la riduzione dell'importo della garanzia del 50% per le ditte certificate UNI CEI ISO 9000.

Nei casi di ulteriori riduzioni della cauzione previsti dall'art. 93, comma 7, periodo secondo e seguenti, il concorrente deve segnalare in sede di offerta il possesso dei relativi requisiti e documentarli nei modi previsti dalle norme vigenti.

L'offerente che risulterà aggiudicatario definitivo è tenuto a prestare, prima della stipulazione del contratto, una cauzione definitiva per ciascun comune costituita a norma dell'art. 103 D. Lgs. 50/2016.

Il Comune potrà avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente per le spese relative al servizio da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante la concessione in confronto ai risultati della liquidazione finale.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale del Comune senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto del Concessionario di proporre azione innanzi l'Autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia deve essere tempestivamente reintegrata qualora, nel corso della concessione, essa sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dal Comune.

In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non deve essere integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

Si applicano in ogni caso le disposizioni dettate dal Codice che prevalgono in caso di contrasto con quanto stabilito dal presente capitolato.

## TITOLO II – RISCOSSIONE COATTIVA

### Articolo 7. OGGETTO DELLA RISCOSSIONE E IMPORTI

La riscossione coattiva riguarda le somme dovute all'Ente e non versate dai debitori entro i prescritti termini.

Per somme non riscosse si intendono: quelle tributarie (ICI, IMU, TASI, TARI, ICP e ogni altro tributo di competenza degli enti concedenti), quelle patrimoniali comprese quelle derivanti dalle sanzioni per violazione al codice della strada e dalle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti comunali.

Ai fini della formulazione dell'offerta si rendono note le seguenti indicazioni relative ai Comuni facenti parte della presente concessione e all'ammontare del rispettivo gettito delle entrate:

#### 1. Unione di Comuni Verona Est

- l'importo complessivo iscritto a ruolo coattivo nell'ultimo quinquennio 2011 - 2015 è pari circa ad Euro 600.000,00 (sanzioni violazioni codice della strada);
- L'importo incassato medio è pari al 12%.

#### 2. Comune di Belfiore:

- l'importo complessivo iscritto a ruolo coattivo nell'ultimo quinquennio 2011 - 2015 è pari circa ad Euro 34.310,04 (entrate tributarie, entrate extratributarie ed entrate patrimoniali);
- L'importo incassato medio è pari all'3,18%.

#### 3. Comune di Caldiero:

- l'importo complessivo iscritto a ruolo coattivo nell'ultimo quinquennio 2011 - 2015 è pari circa ad Euro 461.000,00 (entrate tributarie, entrate extratributarie ed entrate patrimoniali);
- L'importo incassato medio è pari al 39%.

#### 4. Comune di Colognola ai Colli:

- l'importo complessivo iscritto a ruolo coattivo nell'ultimo quinquennio 2011 - 2015 è pari circa ad Euro 204.000,00 (entrate tributarie, entrate extratributarie ed entrate patrimoniali);
- L'importo incassato medio è pari al 22% annuo.

#### 5. Comune di Illasi:

- l'importo complessivo iscritto a ruolo coattivo nell'ultimo quinquennio 2011 - 2015 è pari circa ad Euro 418.000,00 (entrate tributarie, entrate extratributarie ed entrate patrimoniali);
- L'importo incassato medio è pari al 43%.

#### 6. Comune di Mezzane di Sotto:

- l'importo complessivo iscritto a ruolo coattivo nell'ultimo quinquennio 2011 - 2015 è pari circa ad Euro 88.000,00 (entrate tributarie, entrate extratributarie ed entrate patrimoniali);
- L'importo incassato medio è pari al 54%.

I valori sopra riportati sono indicativi del volume delle entrate annuali per le fattispecie individuate. La ditta concessionaria non potrà, conseguentemente, rivalersi in alcun modo sul Comune, qualora gli importi sopraccitati subiscano variazioni nel corso della concessione.

Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e gli obblighi inerenti il servizio oggetto di concessione.

La riscossione coattiva e le relative procedure dovranno interessare le sole partite avute in carico dal Comune e non interferire, né cumularsi, con quelle relative all'attività di riscossione da parte di altri soggetti.

Ai sensi del D.L. n. 248/2007 convertito in legge n. 38/2008, articolo 36, comma 2, la riscossione coattiva potrà essere effettuata mediante l'ingiunzione di cui al R.D. n. 639/1910 seguendo anche le disposizioni del Titolo II del D.P.R. n. 602/73. Si applicheranno, pertanto, le regole e le tempistiche previste nel medesimo D.L. n. 248/2007, articolo 36, comma 2, nel rispetto delle seguenti procedure:

- notificazione della cartella entro sei mesi dalla consegna della lista di carico;
- presentazione della certificazione di inesigibilità entro 18 mesi dalla consegna della lista di carico.

La lista di carico si considera trasmessa con l'avvenuta ricezione della PEC dedicata all'attività di riscossione oppure con altra idonea modalità telematica.

Su richiesta del Comune il concessionario sarà tenuto alla predisposizione di un sollecito bonario preventivo rispetto all'inizio delle procedure di riscossione coattiva. Se ritenuto necessario dall'ente, il concessionario sarà tenuto all'invio di solleciti bonari, anche nella fase preliminare all'emissione, da parte degli uffici, di avvisi di accertamento o di altri atti di costituzione in mora in base alla tipologia di entrata. I solleciti di cui al presente comma devono essere comunicati con raccomandata A/R ovvero a mezzo posta elettronica certificata. Il corrispettivo riconosciuto al Concessionario a fronte di tali attività è pari ad Euro 1,50 per singolo sollecito, oltre alle spese postali effettivamente sostenute.

## **Articolo 8. VERSAMENTO DELLE RISCOSSIONI COATTIVE**

Il concessionario provvederà alla riscossione ed all'introito delle somme pagate dai debitori sul conto corrente intestato al concessionario con le modalità di cui all'art. 7 comma 2 lettera gg-septies del D.L. 70/2011 convertito in legge n. 106/2011. Il concessionario procederà all'apertura di un conto corrente dedicato per ognuno degli enti di cui all'art. 7 del capitolato, tracciabili ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. Il Concessionario comunicherà ad ogni ente le credenziali per l'accesso al conto dedicato, garantendo la conoscibilità totale e in tempo reale di tutti i movimenti in entrata e in uscita.

La ditta concessionaria effettuerà il riversamento delle somme incassate, al netto dell'aggio, delle spese postali per la comunicazione/notifica degli atti ai debitori e presso gli stessi recuperate.

L'Amministrazione concedente riconoscerà al concessionario, a titolo di corrispettivo per il servizio prestato, l'aggio offerto in sede di gara, calcolato sulle somme effettivamente riscosse.

Il concessionario potrà porre in carico al contribuente e trattenere in caso di riscossione:

1. Le spese per le procedure esecutive e cautelari nella misura di cui al Decreto Ministeriale 21/11/2000 e ss.mm.ii. o altro decreto emanato ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n.112/1999 in vigore nell'anno di esperimento della procedura;
2. Le spese correlate alla notifica dell'ingiunzione fiscale e degli altri atti della riscossione;

Per le procedure non andate a buon fine, l'Ente riconoscerà al Concessionario i rimborsi di cui alle voci 1 e 2, solo in conseguenza di un provvedimento di sgravio ovvero a seguito di inesigibilità dichiarata dal concessionario ed accertata dall'Ente. In tali casi competerà al Concessionario l'ulteriore rimborso forfettario offerto dallo stesso in sede di gara.

Il concessionario, in ogni caso, accetta senza eccezioni, riserve o condizioni di adeguarsi a norme sopravvenienti che eventualmente stabiliscano modalità diverse da quanto indicato nella presente disposizione.

## **Articolo 9. RENDICONTAZIONE E CONTABILIZZAZIONE**

La ditta concessionaria è tenuta a presentare la rendicontazione delle somme versate nel singolo mese.

Al fine di fornire dati utili alla gestione dell'Ente, è fatto obbligo alla ditta concessionaria di rendere al Comune la contabilità delle riscossioni affidate, nei tempi e nei modi previsti dal presente articolo, in formato cartaceo ed informatico per ogni Servizio di competenza e per ciascuna tipologia d'entrata.

In particolare, la rendicontazione mensile deve fornire l'esatta contabilizzazione delle somme riscosse e rimaste da riscuotere, nonché ogni altro dato utile all'Ente per riscontrare l'andamento generale dell'attività svolta in regime di concessione ed in particolare l'efficienza/efficacia delle procedure di riscossione.

Pertanto, i dati e le informazioni relative alla rendicontazione dovranno essere organizzati (in tabelle o report) secondo un sistema di codifica predisposto dal concessionario e concordato con ogni ente, che consenta l'immediata imputazione dei riversamenti al debitore che ha effettuato il pagamento (cognome, nome, codice fiscale) nonché alla tipologia di entrata (nome del tributo o dell'entrata patrimoniale); di seguito, si riepilogano i dati obbligatori, fermo restando che gli stessi dovranno essere integrati a richiesta con le informazioni ulteriori che nel corso del rapporto si ritenesse necessario fornire o acquisire:

- Codice identificativo della tipologia di entrata;
- Denominazione dell'entrata
- Cognome, nome, codice fiscale del debitore
- Numero lista di carico – ruolo
- Anno di emissione
- Anno di riferimento
- Carico – riscosso
- Sgravato/discaricato
- Compenso trattenuto dal Concessionario
- I.V.A. secondo Legge
- Interessi di mora eventuali
- Netto per l'ente
- Credito residuo

I file dovranno essere forniti secondo i formati indicati da ogni ente (es. csv, txt, xlxs etc.)

Grava sulla ditta concessionaria l'obbligo di rendere il conto giudiziale della gestione, per ogni anno, nei tempi e nei modi previsti dalle vigenti norme accompagnati da una relazione esplicativa.

## **Articolo 10. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

Il concessionario è tenuto ad attenersi tassativamente alle norme riportate nel presente capitolato.

La ditta concessionaria si impegna ad attivare tutte le procedure esecutive previste dalla Legge a tutela del credito dell'Ente, secondo i criteri di proporzionalità, economicità, efficienza, efficacia e celerità nel recupero, nel rispetto degli interessi giuridicamente rilevanti del debitore/contribuente.

La ditta concessionaria si obbliga, oltre all'osservanza scrupolosa di quanto già previsto dal presente capitolato, dalla normativa di settore e dai regolamenti comunali relativi, a provvedere specificatamente a quanto segue:

1. assumere dal giorno dell'effettivo inizio della gestione, la completa responsabilità del servizio;
2. ricevere eventuali reclami degli utenti, che dovranno essere trasmessi immediatamente ai vari responsabili dei Servizi comunali, per gli eventuali provvedimenti a carico del concessionario;
3. attivare, per la riscossione coattiva, tutte le procedure amministrative ed esecutive, senza limiti territoriali, previste dalla legislazione vigente, al fine di procedere alla tempestiva riscossione

delle entrate, impegnandosi nelle attività ritenute più opportune concordate con l'amministrazione, relativamente agli importi accertati come dovuti e non corrisposti dai contribuenti/utenti;

4. subentrare nell'espletamento delle procedure coattive, all'amministrazione in tutti i diritti ed obblighi, compreso il processo tributario attivato con ricorso del contribuente in tale fase e nelle successive fasi di prosieguo con gli atti esecutivi, fermi amministrativi e le altre procedure che la Legge mette a disposizione dei concessionari;
5. offrire al contribuente la restituzione della maggiore somma versata, previa idonea e documentata comunicazione scritta, nelle ipotesi di versamento da parte del medesimo contribuente di somme eccedenti rispetto a quelle complessivamente richieste in via coattiva. Decorsi tre mesi dalla notifica della predetta comunicazione, senza che l'avente diritto abbia accettato la restituzione della somma, la ditta aggiudicataria riverserà al Comune le somme eccedenti. Il riversamento delle predette eccedenze, dovrà essere effettuato il giorno 20 dei mesi di giugno e dicembre di ciascun anno. La restituzione di tali eccedenze dovrà essere effettuata senza alcuna trattenuta da parte del concessionario;
6. rimborsare le somme iscritte nelle liste di carico, pagate dal contribuente / debitore moroso e riconosciute successivamente non dovute, a seguito di autorizzazione del Comune. La ditta concessionaria procederà al rimborso entro 90 giorni dal ricevimento del provvedimento autorizzatorio ed inoltrerà la rendicontazione al Comune entro 3 giorni dall'avvenuto rimborso al debitore, corredata dalla copia della quietanza liberatoria rilasciata dal contribuente rimborsato;
7. agire nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), della Legge n. 241/90 (procedimento amministrativo e diritto di accesso) del DPR n. 445/2000 (documentazione amministrativa) e loro successive modificazioni;
8. agire nel rispetto dell'art. 1 commi dal 209 al 214 della Legge n. 244/2007 che introduce l'obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della pubblica amministrazione, nei termini e nelle modalità previsti dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 e dal D.L. n. 66 del 24/04/2014 convertito in legge n. 89/2014;
9. mettere a disposizione degli utenti un questionario circa la soddisfazione del servizio da concordare con il Comune, che sarà riposto direttamente dall'utente in un contenitore chiuso che verrà periodicamente consegnato al medesimo Comune;
10. avere degli operatori in grado di rispondere professionalmente su tutti gli aspetti della riscossione, nonché in merito ai diritti spettanti contribuenti in ordine agli atti notificati anche mediante acquisizione di informazioni da banche dati in possesso degli uffici comunali.
11. Adeguare, senza riserva, condizione, eccezione o pretesa alcuna in ordine alle condizioni contrattuali, la riscossione e il versamento di entrate e tributi alla disposizioni di legge e regolamento che dovessero essere emanate nel corso del rapporto.

La ditta concessionaria si impegna inoltre a fornire al Comune i seguenti servizi:

- a. l'acquisizione degli atti dei vari procedimenti presso le rispettive sedi comunali;
- b. la creazione di una banca dati informatizzata, a cura e spese della medesima ditta concessionaria, in formato tale da consentirne l'utilizzo e la consultazione attraverso i software in dotazione all'ente e una periodica gestione al fine di una perfetta operatività e funzionalità. La banca dati permetterà:
  - di accorpate le posizioni debitorie relative alle varie entrate, ove possibile, per contribuente/debitore e consultabili attraverso una ricerca per denominazione, cognome/nome, CF/PI o importo del versamento;
  - di creare accessi illimitati attraverso l'attivazione di utenti/password. La ditta affidataria installerà a proprie spese nei PC degli operatori comunali abilitati un collegamento via Web al fine di poter consultare in tempo reale lo stato della riscossione;

- la consultazione, per singolo soggetto, dello stato della riscossione dei crediti avuti in carico dall'emissione dell'avviso bonario alla dichiarazione di inesigibilità;
  - la possibilità di ricercare, per archi temporali (dal 00/00/00 al 00/00/00), e quindi estrarre elenchi su foglio di calcolo di tutti:
    - i versamenti avvenuti;
    - gli avvisi bonari inviati con la specifica del versamento o del mancato pagamento;
    - i soggetti a ruolo con le seguenti specifiche sull'importo: dovuto, versato, scaricato/sgravato, rateizzato, sospeso e rimborsato;
    - i soggetti per i quali è in essere la fase finale della procedura di recupero coattivo (fermo amministrativo, pignoramento, ecc...);
    - i soggetti ritenuti inesigibili;
- c. la predisposizione dell'ingiunzione anche "rafforzata" in applicazione del Titolo II del DPR n. 602/1973 o di altro strumento previsto dalla vigente normativa e la notifica ai debitori dei relativi atti nei termini di Legge, una volta esaurita la fase preliminare di contatto con il contribuente moroso ed il connesso tentativo di definizione bonaria del contenzioso;
- d. la segnalazione di tutti gli elementi nuovi rilevati, che richiedono un aggiornamento della banca dati comunale e la loro acquisizione negli archivi dell'ente;
- e. l'acquisizione e l'informatizzazione di tutti i dati riportati sui bollettini di versamento, nonché dei flussi finanziari ed informativi dei pagamenti effettuati con modello F24;
- f. la costituzione in giudizio nelle sedi opportune e secondo le modalità stabilite dalla Legge in caso di contenzioso dinanzi al giudice tributario, il giudice ordinario, o altra giurisdizione.

### **TITOLO III – ICP/CIMP, DPA, COSAP/TOSAP, TARI GIORNALIERA**

#### **Articolo 11. OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI A ICP/CIMP, DPA, COSAP/TOSAP, TARI GIORNALIERA**

La concessione ha ad oggetto i servizi di gestione, accertamento e riscossione volontaria e coattiva dell'Imposta o Canone Comunale sulla Pubblicità (I.C.P./C.I.M.P.), Diritto sulle Pubbliche Affissioni (D.P.A.), inclusa la materiale affissione dei manifesti, Canone o Tassa per l'Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (C.O.S.A.P./T.O.S.A.P.) e Tassa sui Rifiuti per occupazioni temporanee (TARI giornaliera).

Ai fini della formulazione dell'offerta si rende noto l'ammontare del gettito delle sopraelencate entrate, riferito agli enti concedenti:

1. Comune di Belfiore l'importo medio riscosso nell'ultimo biennio (2014-2015) è pari a:
  - Euro 30.517,38 a titolo di imposta comunale sulla pubblicità;
  - Euro 2.937,00 a titolo di diritti sulle pubbliche affissioni;
  - Euro 11.323,00 a titolo di imposta sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche
  
2. Comune di Caldiero l'importo medio riscosso nell'ultimo biennio (2014-2015) è pari a:
  - Euro 30.071,13 a titolo di canone comunale sulla pubblicità;
  - Euro 4.694,03 a titolo di diritti sulle pubbliche affissioni;
  - Euro 29.724,49 a titolo di imposta sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche
  
3. Comune di Colognola ai Colli l'importo medio riscosso nell'ultimo biennio (2014-2015) è pari a:
  - Euro 54.074,89 a titolo di imposta comunale sulla pubblicità;
  - Euro 6.444,53 a titolo di diritti sulle pubbliche affissioni;
  - Euro 19.926,22 a titolo di imposta sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche
  
4. Comune di Illasi l'importo medio riscosso nell'ultimo biennio (2014-2015) è pari a:
  - Euro 9.470,93 a titolo di imposta comunale sulla pubblicità;
  - Euro 1.281,41 a titolo di diritti sulle pubbliche affissioni;
  - Euro 25.959,04 a titolo di canone sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche
  
5. Comune di Mezzane di Sotto l'importo medio riscosso nell'ultimo biennio (2014-2015) è pari a:
  - Euro 2.000,00 a titolo di imposta comunale sulla pubblicità;
  - Euro 2.000,00 a titolo di diritti sulle pubbliche affissioni;
  - Euro 3.287,83 a titolo di canone sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche

I valori sopra riportati sono indicativi del volume delle entrate annuali per le fattispecie individuate. La ditta concessionaria non potrà, conseguentemente, rivalersi in alcun modo sul Comune, qualora gli importi sopraccitati subiscano variazioni nel corso della concessione.

Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e gli obblighi inerenti il servizio oggetto di concessione.

## **Articolo 12. SISTEMA DI RISCOSSIONE**

Allo scopo di favorire il rispetto delle scadenze ed evitare l'applicazione di sanzioni, il Concessionario deve inviare, anche in assenza di obbligo di legge, almeno 15 giorni prima della scadenza del termine di pagamento, a tutti i contribuenti, un invito o preavviso di scadenza per il pagamento della tassa/canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e dell'imposta/canone comunale sulla pubblicità, in cui siano indicati gli elementi identificativi della fattispecie imponibile, la tariffa e l'importo dovuto nonché le sanzioni applicabili in caso di omesso o ritardato pagamento. Tale avviso deve indicare l'ubicazione degli uffici del Concessionario, il numero di telefono e fax e l'indirizzo di posta elettronica ed ogni altra indicazione che si ritenga utile per il contribuente. Detto invito deve essere dettagliato in modo da consentire una facile lettura degli elementi impositivi cui si riferisce (superficie occupata, tariffe applicate, ecc.), deve specificare le forme di pagamento a disposizione del contribuente e contenere in allegato i modelli di pagamento. L'invito ed le altre eventuali comunicazioni ai contribuenti sono inviate a spese del Concessionario, senza diritto al rimborso né da parte del contribuente né da parte dell'Amministrazione.

La Tassa sui Rifiuti per occupazioni temporanee (TARI giornaliera) dovrà essere riscossa contestualmente al tassa/canone occupazione temporanea, nei giorni di mercato, direttamente dall'incaricato.

## **Articolo 13. RISCOSSIONI, VERSAMENTI E RENDICONTI DELLA GESTIONE**

La riscossione delle entrate viene effettuata con le modalità di legge. L'Ente indica al concessionario un proprio conto corrente dedicato alla riscossione spontanea delle entrate di cui al presente titolo. L'ente consente al concessionario l'accesso in consultazione al conto di cui trattasi, anche per lo scarico dei pagamenti e per le operazioni di rendicontazione. Al concessionario non è consentita sul conto nessuna operazione dispositiva, salvo deroghe puntuali concordate con l'ente.

Entro la prima decade di ogni mese con riferimento alle somme accreditate nel mese precedente, il concessionario dovrà inviare al Comune, distintamente per ogni entrata, un rendiconto riportante:

- L'importo riscosso per ciascuna entrata;
- L'aggio maturato nel periodo;

Contestualmente al rendiconto, il concessionario trasmette secondo le modalità elettroniche e le norme sulla scissione dei pagamenti in materia di IVA, la fattura dei compensi spettanti. Ad esito della liquidazione, il pagamento è disposto dall'Ente entro trenta giorni dal ricevimento della fattura stessa.

Grava sulla ditta concessionaria l'obbligo di rendere il conto giudiziale della gestione, per ogni anno, nei tempi e nei modi previsti dalle vigenti norme accompagnati da una relazione esplicativa.

## **Articolo 14. IMPIANTI AFFISSIONISTICI**

Il Concessionario prende in consegna gli impianti delle affissioni pubbliche esistenti alla data di stipulazione del contratto.

Il Concessionario, anche su segnalazione del Comune, provvede, a proprie spese, a sostituire gli impianti di pubbliche affissioni in cattivo stato e ad effettuare tutte le manutenzioni necessarie, per garantire il decoro e la piena sicurezza dell'impiantistica comunale.

Gli impianti debbono essere tenuti in buono stato di conservazione e, allo scadere della concessione, passeranno in proprietà al Comune, senza che al Concessionario spetti alcun compenso.

Il Concessionario risponde direttamente dei danni in qualsiasi modo causati a terzi dagli impianti affissionistici affidati alla sua gestione.

## **Articolo 15. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E CONSERVAZIONE ATTI**

Il Concessionario ha l'obbligo di organizzare il servizio con tutto il personale e i mezzi che si rendessero necessari a garantirne la corretta e tempestiva esecuzione, nel rispetto delle norme vigenti in materia e, comunque, nel rispetto delle modalità di organizzazione e gestione del servizio così come proposte in sede di partecipazione alla gara e deve garantire l'esportabilità della banca dati.

La Ditta concessionaria deve comunque conservare presso la sede tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa alla gestione del servizio (bollettari, dichiarazioni, accertamenti, ecc.) a disposizione dell'Ente per tutta la durata della concessione, provvedendo a custodirla sino al compimento della prescrizione decennale, anche secondo le modalità di cui al D. Lgs. 82/2005.

Il Concessionario si obbliga altresì a portare a termine le procedure già iniziate dal precedente Concessionario, comprese le affissioni di cui siano già stati corrisposti i diritti alla precedente gestione.

## **Articolo 16. GESTIONE DEL SERVIZIO**

Il Concessionario deve gestire il servizio con sistemi informatici idonei a costruire una banca dati completa, dettagliata e flessibile, al fine di consentire una rapida rendicontazione sia per quanto attiene alla gestione contabile di cui al D.M. 26.4.1994, sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti, sia per soddisfare la necessità di estrapolazione di dati statistici e per apportare modifiche dovute a cambi di normativa e tariffari. I programmi informatici dovranno quindi essere adattati al soddisfacimento delle esigenze dell'Amministrazione e dovranno consentire:

- l'acquisizione delle denunce originarie e di variazione; stampa schede contribuenti con tutte le informazioni relative agli oggetti di tassazione, alle eventuali autorizzazioni richieste e alla situazione storica dei versamenti;
- gestione dell'evasione e dell'elusione con la stampa delle liste dei contribuenti; gestione degli avvisi di accertamento e di liquidazione; gestione dei rimborsi; gestione del contenzioso.
- Il Concessionario fornisce al referente del Comune le credenziali di accesso al sistema informatico di gestione dei tributi in concessione.

Il Concessionario per la gestione del servizio dovrà impiegare esclusivamente registri, bollettari e stampati, in conformità alle disposizioni legislative vigenti. I registri, i bollettari e, ove necessario, gli stampati su modulo continuo, dovranno essere preventivamente vidimati dal Comune.

Il Concessionario deve farsi carico di predisporre, a proprie spese, tutti gli stampati, registri, bollettari, modelli di dichiarazione e quanto altro necessario all'espletamento del servizio e, comunque, in conformità alle modalità di organizzazione e gestione del servizio proposte in sede di partecipazione alla gara. Il Concessionario deve avere un sito internet al quale il cittadino possa

accedere per avere tutte le informazioni e i documenti necessari per il pagamento dei tributi e tariffe oggetto della concessione.

Per esigenze meccanografiche il Concessionario potrà eseguire, presso sedi centrali o periferiche, l'elaborazione di tutti gli atti utilizzando apposita modulistica che dovrà essere vidimata in uno dei modi previsti dalle vigenti norme in materia fiscale e, comunque, sottoposta a controllo degli organi amministrativi comunali.

Il Concessionario deve mettere a disposizione degli utenti del servizio, a proprie spese, la modulistica necessaria. Gli addetti del concessionario dovranno dare tutte le informazioni utili ai contribuenti, agendo in collegamento con gli uffici degli enti ed evitando di rimandare gli utenti da un ufficio all'altro, ma acquisendo direttamente, quando possibile, le informazioni necessarie per il disbrigo della pratica o per fornire la risposta all'utente.

Il concessionario deve mettere a disposizione, per la visione e consultazione da parte degli utenti, oltre a quanto indicato dall'art. 22, comma 10, del D. Lgs. n. 507/1993, le tariffe ed i regolamenti adottati dal Comune che regolano le entrate date in concessione.

## **Articolo 17. SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

Le affissioni vengono effettuate secondo le modalità di cui all'art. 22 del D. Lgs. n. 507/1993 e di ogni altra norma in materia, esclusivamente dal Concessionario, che ne assume ogni responsabilità civile e penale.

Al fine di evitare il verificarsi di un uso esclusivo degli spazi per le pubbliche affissioni da parte di alcuni, è cura del Concessionario controllare che le richieste di affissione siano complete di ogni parte essenziale e non siano indeterminate nella identificazione del messaggio pubblicitario e del relativo periodo di esposizione. Qualora la commissione venga fatta da soggetto diverso da quello per cui l'affissione viene eseguita, la bolletta dovrà contenere gli elementi necessari per individuare anche la ditta direttamente interessata.

Nessun manifesto deve essere affisso se non munito del bollo a calendario, leggibile, indicante l'ultimo giorno nel quale il manifesto deve restare esposto al pubblico.

Il Concessionario non può prolungare l'affissione oltre la data apposta con il timbro a calendario.

Pertanto deve rimuovere i manifesti scaduti o ricoprirli entro tre giorni dalla scadenza con nuovi manifesti o con fogli di carta che non consentano di mostrare il messaggio contenuto nel manifesto ricoperto.

Il Concessionario deve inoltre adottare i provvedimenti previsti dalle norme vigenti relativamente alle affissioni abusive, procedendo alla rimozione o alla copertura dei manifesti tempestivamente e comunque non oltre tre giorni dal riscontro dell'abusivismo. In mancanza vi provvederà l'Amministrazione a spese del Concessionario.

Il Concessionario garantisce la pulizia degli spazi dove sono installati gli impianti pubblicitari.

## **Articolo 18. SERVIZIO DI RECAPITO**

Entro trenta giorni dall'avvio dei servizi di cui al presente capitolato, il concessionario allestisce a propria cura e spese almeno un ufficio di recapito, dedicato al servizio di sportello per il contribuente.

Il recapito è collocato nel territorio di uno dei comuni appartenenti all'Unione di Comune Verona Est o comunque entro il raggio di dieci chilometri dalla sede della stessa, in posizione possibilmente centrale e comunque di facile accesso anche per soggetti con disabilità fisiche.

Il recapito, dotato di telefono e collegamento internet, deve essere aperto al pubblico per almeno tre ore al giorno, dal lunedì al venerdì, assicurando almeno due aperture pomeridiane. All'esterno, sarà affissa un'apposita targa con la seguente denominazione: "Unione di Comuni Verona Est – SERVIZIO DI GESTIONE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DELLA TOSAP/COSAP, DELL'ICP/CIMP E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI", indicante orari di apertura e i recapiti telefonici.

Presso l'ufficio di recapito, il concessionario deve mettere a disposizione dell'utenza norme, regolamenti e tariffe relative alle entrate gestite per conto degli enti. La documentazione, facilmente consultabile, dovrà essere corredata di ogni altra informazione che gli enti concedenti riterranno di comunicare all'utenza.

Il concessionario predisporre entro tre mesi dall'aggiudicazione, la Carta dei Servizi da fornire ai contribuenti, concordandone i contenuti con ognuno degli enti concedenti.

I rapporti tra concessionario e contribuenti sono improntati al rigoroso rispetto delle norme di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212 "Statuto del contribuente".

## **Articolo 19. LIQUIDAZIONI, RETTIFICHE ED ACCERTAMENTI D'UFFICIO DEI TRIBUTI CONTRASTO ALL'ABUSIVISMO**

Il Concessionario procede alle liquidazioni, alle rettifiche ed agli accertamenti d'ufficio dei tributi notificando a propria cura e spese formali avvisi nei modi e tempi previsti dalla vigente normativa.

Il Concessionario deve prendere visione delle prescritte autorizzazioni comunali prima di esigere il pagamento del tributo e deve rendere noto all'utente che il pagamento non sostituisce né sana la mancanza dell'atto autorizzativo.

Il Concessionario ha l'obbligo di segnalare ai competenti uffici comunali l'accertamento di eventuali occupazioni abusive. Il pagamento del tributo non regolarizza in alcun modo le occupazioni non autorizzate.

## **Articolo 20. RICORSI**

Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e obblighi e assume la veste di Funzionario Responsabile anche ai fini dello svolgimento del processo tributario o dinanzi ad altro giudice competente, per le cause inerenti qualsiasi fase di gestione delle entrate tributarie di cui al presente titolo, affidate in concessione.

Il Concessionario può farsi rappresentare, davanti alle Commissioni Tributarie o ad altro Giudice, da un proprio Procuratore Speciale.

Il Concessionario è tenuto a fornire comunque ai contribuenti chiarimenti su esposti non rituali.

Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti il contenzioso ancora in essere, derivante dall'operato del precedente concessionario.

## **Articolo 21. ESENZIONI - RIDUZIONI**

Il Concessionario non può esentare alcuno dal pagamento dei tributi e delle sanzioni oggetto della concessione, né accordare riduzioni, se non nei casi espressamente stabiliti dalla legge e dai Regolamenti comunali.

Nel caso in cui il Comune accerti l'indebita concessione di esenzioni e/o riduzioni, il Concessionario dovrà provvedere a versare al Comune, una somma pari al doppio del mancato incasso, a titolo di risarcimento e sanzione.

## **TITOLO IV – NORME FINALI**

### **Articolo 22. VERIFICA DEI REQUISITI**

La Centrale Unica di Committenza provvederà alla verifica del possesso dei requisiti secondo le norme di legge.

### **Articolo 23. GESTIONE, RESPONSABILITÀ E CARATTERE DEL SERVIZIO**

Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e gli obblighi previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia ed è tenuto a provvedere, in modo diligente e costante, al migliore funzionamento del servizio per il qual fine il Comune darà l'appoggio della sua autorità e consentirà, ove risulti strettamente necessario, l'eventuale assistenza della vigilanza urbana in base alla legge ed ai regolamenti comunali.

Dalla data di formale affidamento (decorrenza prevista dal contratto), il Concessionario nelle veci del Legale Rappresentante, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, assume la completa responsabilità del servizio.

Il Concessionario è obbligato a farsi rappresentare nei rapporti con il Comune da persona idonea, munita di procura, che non versi nei casi d'incompatibilità previsti dalla Legge. La stessa dovrà svolgere mansioni di Funzionario Responsabile ai sensi della normativa vigente.

Il rappresentante della società concessionaria è incaricato di coordinare e controllare l'attività di tutto il personale impegnato per l'esecuzione del contratto; tale rappresentante sarà il referente dell'Amministrazione Comunale relativamente a contestazioni, segnalazioni, richieste di interventi rapidi e specifici, richieste di chiarimenti e quant'altro ritenuto necessario.

Il rappresentante della concessionaria dovrà essere sempre reperibile durante le ore di effettuazione della concessione.

Tutte le comunicazioni formali relative alle contestazioni riguardanti le modalità di esecuzione del contratto saranno trasmesse al rappresentante presso la sede legale e si intenderanno in tal modo come validamente effettuate alla ditta affidataria. In caso di impedimento, anche temporaneo, del rappresentante dell'affidataria, questi dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ente, indicando contestualmente il nominativo del sostituto pro-tempore o definitivo.

Il Concessionario può nominare incaricati locali, privi di poteri di rappresentanza, ai soli fini di supportare i compiti del soggetto di cui al precedente comma , con il consenso espresso dello stesso.

Tutte le prestazioni oggetto della presente concessione sono da considerarsi ad ogni effetto Servizio Pubblico e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate.

### **Articolo 24. AGGIUDICAZIONE E CONTRATTI**

Concluse le procedure di aggiudicazione, il Concessionario sarà tenuto alla stipula di distinti contratti di appalto, con ognuno degli Enti di cui al presente capitolato.

## **Articolo 25. SUBAPPALTO**

E' ammesso il subappalto delle attività relative alla materiale affissione dei manifesti, della tenuta del recapito, della manutenzione straordinaria degli impianti per le affissioni, della stampa e della postalizzazione degli atti.

Si applicano le norme del decreto legislativo n. 50/2016 in tema di subappalto.

## **Articolo 26. CAUSE DI RISOLUZIONE**

Il contratto si intenderà risolto di diritto, a seguito dell'emanazione di norme che rendano incompatibile la gestione delle entrate tributarie ed extratributarie oggetto di affidamento, con le modalità del previste dal presente capitolato.

L'Amministrazione, oltre all'applicazione delle penali di cui all'art. 29, ha la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi degli artt. 1456 e seguenti del Codice Civile, nei seguenti casi:

1. cancellazione dall'albo ai sensi dell'art. 11 del D.M. Finanze n. 289/2000;
2. non aver iniziato la concessione entro il termine fissato dall'Ente;
3. mancato allestimento del servizio di recapito;
4. recidiva nell'inosservanza degli obblighi previsti dall'atto di affidamento e dal relativo capitolato speciale;
5. non aver prestato o adeguato la cauzione stabilita per l'effettuazione della concessione;
6. aver commesso gravi abusi o irregolarità nella gestione;
7. interruzione parziale o totale della concessione senza giustificati motivi accertati dagli uffici;
8. grave inadempimento alle disposizioni sul rapporto di lavoro del personale operante nella concessione;
9. mancata regolarizzazione da parte dell'affidataria agli obblighi previdenziali e contributivi del personale;
10. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
11. inottemperanza alle norme per la sicurezza dell'ambiente di lavoro;
12. cessione totale o parziale del contratto ovvero subappalto in quanto non autorizzato;
13. frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
14. cessione o affitto di ramo di azienda, fallimento dell'impresa ovvero sottoposizione a concordato preventivo o altra procedura concorsuale che dovesse coinvolgere l'affidataria stessa;
15. grave danno all'immagine dell'Amministrazione;
16. mancato riversamento delle somme incassate a titolo di entrate tributarie, extratributarie e patrimoniali;
17. mancata presentazione della polizza fideiussoria.

La risoluzione di cui alla clausola risolutiva espressa di cui sopra, diventerà senz'altro operativa a seguito della comunicazione che l'Amministrazione concedente darà per iscritto all'affidataria presso la sua sede legale tramite raccomandata con avviso di ricevimento. La risoluzione dà diritto all'Amministrazione di rivalersi su eventuali crediti dell'affidataria nonché sulla cauzione prestata. La risoluzione dà, altresì, diritto all'Amministrazione di affidare a terzi l'esecuzione della concessione in danno all'affidataria con addebito ad essa del costo in più sostenuto dalle stesse rispetto a quello previsto nel contratto. Nei casi di cui al presente articolo, è facoltà

dell'Amministrazione di risolvere anticipatamente il contratto e di incamerare la cauzione definitiva quale risarcimento.

## **Articolo 27. RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO**

Il Concessionario terrà completamente sollevata e indenne l'Amministrazione e gli organi della stessa da ogni responsabilità (amministrativa, civile e penale) diretta e/o indiretta verso terzi, sia per danni alle persone o alle cose, sia per mancanza e/o inadeguatezza di servizio verso i committenti, sia, in genere, per qualunque causa dipendente dal proprio comportamento.

Il Concessionario deve stipulare od essere in possesso di una polizza assicurativa di Responsabilità Civile Terzi con massimale unico (per sinistro, persona o cosa) pari ad almeno € 2.500.000,00. Eventuali franchigie e/o scoperti presenti in polizza non dovranno essere opponibili ai terzi. La polizza dovrà garantire anche i danni a terzi di natura esclusivamente patrimoniale connessi all'attività di riscossione svolta dal Concessionario, per un massimale non inferiore ad € 500.000,00 (la garanzia potrà essere anche oggetto di separata polizza, in aggiunta a quella per danni materiali a persone e/o cose). La copertura assicurativa dovrà inoltre garantire le responsabilità proprie, dirette ed indirette, di ciascun Comune per i danni cagionati a terzi dal Concessionario. Ogni ente dovrà infine essere ricompreso nel novero dei "terzi", per danni allo stesso cagionati dal Concessionario.

Il concessionario si impegna a mantenere valida ed efficace la copertura assicurativa di cui al precedente comma per l'intera durata dell'appalto; a tal proposito dovrà fornire copia della quietanza di rinnovo e/o frontespizio di polizza con firma di quietanza in caso di stipulazione di nuovo contratto, per ciascuna scadenza della garanzia assicurativa ricadente nel periodo di durata della concessione.

## **Articolo 28. PERSONALE**

La ditta concessionaria dovrà organizzare il servizio con i mezzi ed il personale necessari ad un esatto, professionale e tempestivo adempimento degli obblighi previsti dal presente capitolato ed assunti in sede di offerta di gara. La ditta concessionaria dovrà assumere il personale obbligandosi ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, condizioni normative e retributive in conformità del C.C.N.L. di categoria.

Si conviene espressamente che anche eventuali maggiori oneri per il personale derivanti dal C.C.N.L., aumenti di organico o variazioni salariali comunque denominate, non potranno in nessun caso essere opposti al concedente, restando essi ad esclusivo carico della ditta concessionaria, ciò costituendo esplicito patto in deroga in ordine ad eventuali norme di Legge in materia.

L'ente resta estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra la ditta concessionaria ed i suoi dipendenti e/o incaricati, comunque denominati. Pertanto, nessun diritto potrà essere vantato nei confronti dell'Amministrazione concedente. La ditta concessionaria deve provvedere a proprie cure e spese alle assicurazioni di Legge ed all'osservanza di tutte le forme di previdenza stabilite a favore dei prestatori d'opera, tenendone del tutto indenne il concedente e sollevandolo da ogni e qualsiasi responsabilità. Il personale impiegato in attività di servizio deve tenere un contegno serio e disciplinato e dovrà essere provvisto di apposita tessera di riconoscimento rilasciata dalla ditta concessionaria e vidimata dall'ente.

La ditta concessionaria deve:

- garantire che tutto il personale addetto al servizio conservi il più assoluto riserbo su dati e/o notizie raccolti nell'espletamento dell'incarico;
- nella gestione del servizio adottare tutti gli accorgimenti e i dispositivi di protezione per la tutela e sicurezza dei lavoratori, nel rispetto del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

In caso di sciopero dei propri dipendenti, la ditta concessionaria sarà tenuta a darne comunicazione scritta all'Amministrazione comunale in via preventiva e tempestiva. La concessionaria si impegna a garantire e ad assicurare comunque la puntuale esecuzione delle prestazioni e dei servizi oggetto del presente capitolato, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità, nessuna esclusa.

## **Articolo 29. PENALITÀ E INADEMPIMENTI**

In caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente disciplinare e dalle disposizioni vigenti (sempreché queste non comportino decadenza dalla gestione), risultanti anche dal rapporto dei competenti uffici comunali e/o da fondati reclami dell'utenza, al Concessionario possono essere inflitte penali, determinate con provvedimento dell'ente, che vanno da un minimo di € 25,00 (Euro venticinque) ad un massimo di € 500,00 (Euro cinquecento), secondo la gravità dell'inadempienza valutata dall'Amministrazione.

Per le successive fattispecie si individuano le penali che seguono:

- a) manifesti non affissi: il Concessionario deve corrispondere il doppio dell'importo del diritto per tutto il tempo della mancata esposizione, senza pregiudizio dell'azione di danni che venisse fatta dai committenti e con l'obbligo di tenere sollevato il Comune da ogni responsabilità;
- b) affissioni protratte oltre i tre giorni dalla scadenza indicata dal timbro a calendario: il Concessionario deve corrispondere il doppio dell'importo del diritto per tutto il tempo della indebita esposizione;
- c) affissioni abusive protratte oltre i tre giorni successivi alla data del riscontro dell'abusivismo: il Concessionario deve corrispondere l'importo del diritto per tutto il tempo della indebita esposizione;
- d) affissione di manifesti senza timbro a calendario: il Concessionario deve corrispondere € 25,00 per ogni manifesto;
- e) ritardi nei versamenti: maggiorati di 2 punti sul tasso di interesse applicato;

L'ammontare delle penalità e degli inadempimenti deve essere versato entro 60 giorni dalla contestazione che deve avvenire per iscritto e comunicata a mezzo raccomandata a/r oppure mediante posta elettronica certificata ovvero con altra forma equivalente.

L'applicazione della penale e dell'inadempimento non preclude all'Amministrazione e la possibilità di attivare altre forme di tutela.

In caso di inadempimento l'Ente, qualora esegua direttamente o faccia eseguire a terzi gli adempimenti disattesi, richiede al Concessionario il rimborso delle spese sostenute con una maggiorazione del 50% per rimborso di oneri a carattere generale.

## **Articolo 30. FALLIMENTO**

Il contratto si intende revocato nel caso di fallimento della ditta concessionaria.

## **Articolo 31. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Il Concessionario del servizio assume l'incarico di responsabile del trattamento dei dati e delle notizie raccolte nell'espletamento dell'incarico, con obbligo di garantirne la massima riservatezza, applicando la disciplina in materia prevista dal D. Lgs. n. 196 del 2003 e successive modifiche ed integrazioni. Il Concessionario, inoltre, agisce nel rispetto della legge 241/90 (procedimento amministrativo e diritto di accesso) e del D.P.R. 445/00 (documentazione amministrativa) e loro successive modificazioni ed integrazioni.

In particolare, i compiti e la responsabilità del Responsabile del trattamento dei dati sono:

- verificare e controllare che nell'ambito dell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali il trattamento dei dati sia effettuato ai sensi e nei limiti degli artt. 11, 18, 19, 20, 21, 22 e 31 del D.Lgs. n. 196/2003 e coordinarne tutte le operazioni;
- eseguire i trattamenti funzionali ai compiti attribuiti in modo non incompatibile con le finalità per cui i dati sono stati raccolti e solo ed esclusivamente per eseguire i compiti e l'incarico attribuiti; qualora sorgesse la necessità di trattamenti su dati personali diversi ed eccezionali rispetto a quelli normalmente eseguiti, il responsabile dovrà informare immediatamente l'Amministrazione concedente nella persona del suo Funzionario Responsabile;
- individuare, nell'ambito della propria struttura aziendale, gli incaricati del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 196/1993 in relazione al personale che effettuerà i servizi oggetto del contratto di concessione;
- impartire le disposizioni organizzative e operative e fornire agli incaricati le istruzioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati in relazione ai compiti loro assegnati, avendo riguardo che gli stessi abbiano accesso ai soli dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria per eseguire i compiti attribuiti, ed eseguendo gli opportuni controlli;
- adottare le misure e disporre gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati, sulla base delle presenti direttive e di altre che fossero successivamente impartite;
- consentire all'Amministrazione, collaborando con diligenza, verifiche circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il rispetto delle norme di Legge.

## **Articolo 32. PRESTAZIONI AGGIUNTIVE**

Qualora, nel corso del periodo oggetto dell'affidamento, intervenissero modifiche normative, l'Ente si riserva di richiedere alla concessionaria ulteriori prestazioni aggiuntive o complementari a quelle oggetto della presente concessione.

## **Articolo 33. DIRETTIVE COMUNALI**

L'Ente controllerà le attività della concessionaria ed in particolare l'adempimento da parte di quest'ultima degli obblighi contrattuali. L'Ente, sulla base delle risultanze dell'attività di supervisione e controllo, potrà dare alla società concessionaria direttive ed istruzioni, ferma restando la piena autonomia di quest'ultima di organizzare l'intera concessione secondo i propri programmi imprenditoriali e i propri criteri gestionali.

## **Articolo 34. OBBLIGHI DEL CONCEDENTE**

L'Amministrazione concedente si impegna a:

- consegnare alla concessionaria del servizio, le banche dati occorrenti per lo svolgimento delle attività oggetto del presente capitolato e qualsiasi altro elemento, notizia e dato in suo possesso o in sua disponibilità che sia necessario o anche solo utile all'espletamento della concessione;
- concordare con la concessionaria tutte le attività da espletare;

L'Ente metterà a disposizione della ditta aggiudicataria gli atti e i documenti in suo possesso: l'ente manterrà gli originali, mentre la concessionaria provvederà alla riproduzione degli atti necessari con risorse umane e strumenti propri.

### **Articolo 35. TUTELA DELLA PRIVACY**

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/03, i dati forniti dalle imprese verranno trattati dall'Unione di Comuni "Verona Est" e dai Comuni di Belfiore, Caldiero, Colognola ai Colli, Illasi e Mezzane di Sotto per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti.

Le imprese e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del decreto legislativo stesso.

Il trattamento di tutti i dati personali forniti dai soggetti concorrenti avverrà nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003.

Il soggetto concorrente, partecipando alla gara di cui al presente Capitolato, dichiara di essere a conoscenza e di accettare le modalità di trattamento, raccolta e comunicazione per le finalità specificate.

### **Articolo 36. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI**

Sono a carico della concessionaria tutte le spese (imposte, tasse, bolli, diritti, ecc...) e quant'altro dovuto in dipendenza del contratto da stipulare senza possibilità di rivalsa alcuna nei confronti di alcuno degli enti interessati dal presente affidamento.

### **Articolo 37. ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA CONTRATTUALE**

E' fatto divieto alla concessionaria di procedere alla riscossione, successivamente alla scadenza del contratto, salvi i casi in cui vi sia un pericolo per la riscossione e ponendo, comunque, in essere quelle azioni volte al recupero e/o tutela del credito dell'Amministrazione, onde evitare possibili minori entrate al bilancio di quest'ultima. Entro 7 giorni dalla scadenza del contratto, la società concessionaria dovrà consegnare all'Amministrazione o all'eventuale subentrante indicato dalla stessa, senza onere e/o costo alcuno, tutte le banche dati e/o archivi informatici aggiornati acquisiti e/o detenuti in ragione del rapporto contrattuale scaduto e tutti gli atti insoluti o in corso di formalizzazione per il proseguimento degli stessi e gli atti relativi ai pagamenti rateali in corso di riscossione. La concessionaria si obbliga altresì a consegnare all'Amministrazione ogni dato, notizia e/o documento, anche in formato cartaceo, ricevuto in esecuzione dei servizi oggetto del presente capitolato, che non sia tenuta a custodire presso di sé per espressa previsione di Legge.

### **Articolo 38. NORME IN MATERIA DI SICUREZZA**

La redazione del D.U.V.R.I., ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008, non è ritenuta necessaria nella presente concessione, in quanto non si ravvisano rischi di interferenza ovvero "contatti rischiosi" tra il personale del committente e quello del concessionario e pertanto l'importo degli oneri di sicurezza è pari a zero.

Al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, la ditta concessionaria deve attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia e specificamente dal decreto legislativo n. 81/2008 citato.

### **Articolo 39. VIGILANZA E CONTROLLI**

Per verificare la regolarità della concessione, l'Amministrazione concedente, che a tal fine provvede all'individuazione di personale di sua fiducia, si riserva di effettuare gli accertamenti procedendo alla visita dei locali e delle aree in qualsiasi momento e senza alcuna periodicità, compreso il controllo sulla presenza del personale addetto alla concessione. La società affidataria dovrà tenersi a disposizione degli uffici comunali per ogni controllo che sarà ritenuto opportuno. Per detti controlli la concessionaria dovrà mettere a disposizione tutta la documentazione richiesta presso i locali in cui si svolge la verifica.

Le violazioni degli obblighi posti a carico della concessionaria a norme di Legge, di regolamento o delle clausole contrattuali o comunque gli inadempimenti o i ritardi nello svolgimento della concessione, saranno contestati per iscritto al Rappresentante dell'aggiudicataria da parte dell'Amministrazione mediante lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata. Il Rappresentante della concessionaria dovrà far pervenire entro 10 giorni solari dal ricevimento della predetta comunicazione, le proprie controdeduzioni. Decorso inutilmente tale termine, oppure nel caso in cui le controdeduzioni non siano ritenute adeguate, l'Amministrazione applicherà le penali previste.

### **Articolo 40. DOMICILIO DELLA DITTA CONCESSIONARIA**

La ditta concessionaria dichiara di eleggere il proprio domicilio, per tutta la durata della concessione, presso lo sportello aperto nel territorio di uno dei Comuni dell'Unione.

### **Articolo 41. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

Per tutte le controversie, se non risolte bonariamente, comunque attinenti alla interpretazione e all'esecuzione del contratto è escluso l'arbitrato e sarà fatto esclusivo ricorso al Foro di Verona.

### **Articolo 42. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

È vietata la cessione del contratto a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, a pena di nullità.

### **Articolo 43. DISPOSIZIONE DI RINVIO**

Per quanto non previsto e considerato nel presente capitolato si fa espresso rinvio al bando di gara nonché alle leggi e disposizioni vigenti in materia.

Per quanto non disciplinato dal presente capitolato in merito all'espletamento dei servizi oggetto dell'affidamento si rinvia alle disposizioni normativi e regolamentari vigenti in materia.